



**RICOVERO
PERMANENTE PER CANI
DI PORTOVERRARA**

GESTIONE ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI PORTOMAGGIORE,
ARGENTA, OSTELLATO E
MASI TORELLO

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CANILE
INTERCOMUNALE DI
PORTOMAGGIORE E
PER LA DISCIPLINA
DELLE RINUNCE DI
PROPRIETÀ DEI CANI
NON RANDAGI**

-
- approvato con delibera di CC del comune di Argenta n° 39/2016
 - approvato con delibera di CC del comune di Portomaggiore n° 40/2016
 - approvato con delibera di CC del comune di Ostellato n° 31/2016
 - approvato con delibera di CC del comune di Masi Torello n° 34/2016

INDICE

TITOLO I	3
Oggetto finalità e ambito di competenza.....	3
ART. 1 – AMBITO TERRITORIALE.....	3
ART. 2 - REQUISITI STRUTTURALI.....	3
ART. 3 – ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO.....	3
ART. 4 – INGRESSI.....	3
ART. 5 – ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA.....	4
ART. 6 – PROTOCOLLO SANITARIO.....	4
ART. 7 – MODULISTICA E REGISTRO DEL CANILE	5
ART. 8 – PULIZIA E DISINFEZIONI	6
ART. 9 – ALIMENTAZIONE	6
ART. 10 – ATTIVITA’ SUI CANI RICOVERATI	7
ART. 11 – ADOZIONI	7
ART. 12 – INIZIATIVE PER FAVORIRE LE ADOZIONI	8
ART. 13 – SERVIZI PER I CITTADINI (Banc-office).....	8
ART. 14 – ATTIVITA’ DEI VOLONTARI	8
ART. 15 – COSTI DI GESTIONE	8
TITOLO II.....	10
Disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi e riconsegna dei cani catturati ai proprietari	10
ARTICOLO 16 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	10
ARTICOLO 17 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEI CANI.....	10
ARTICOLO 18 – CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA.....	11
ARTICOLO 19 RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI PROPRIETARI	13
ART. 20 TARIFFE	13
ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI.....	14

TITOLO I

Oggetto finalità e ambito di competenza

ART. 1 – AMBITO TERRITORIALE

I criteri previsti dal presente Regolamento si applicano a tutte le strutture, pubbliche e private, di ricovero di cani, siano esse di singoli Comuni che di Comuni Consorziati, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

Le norme qui stabilite sono state elaborate per essere contenute nelle convenzioni o contratti di appalto per la gestione delle suddette strutture.

Le convenzioni o contratti di appalto per la gestione possono essere sottoposti al parere preventivo del Servizio Veterinario dell’Azienda USL, per quanto di competenza.

ART. 2 - REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture di ricovero devono essere dotate: di un reparto di isolamento sanitario per gli animali di nuova introduzione (per l’osservazione sanitaria minima di 10 gg), di un reparto di ricovero permanente, di un ambulatorio veterinario e dei servizi logistici (cucina, magazzino di stabulazione per cibo e attrezzature, ufficio, archivio, spogliatoio per gli operatori, servizi igienici, ecc.).

ART. 3 – ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Dovrà essere garantita l'apertura al pubblico della struttura almeno 7 giorni a settimana, di cui il festivo e il prefestivo. L’orario di apertura potrà essere mattutino e/o pomeridiano e in orari concordati, che dovranno essere comunicati al pubblico. Nelle giornate di domenica e nei giorni festivi potrà essere effettuato un orario ridotto, comunque non inferiore alle 3 ore – fatto salvo che l’assistenza e l’accudimento degli animali deve essere garantita quotidianamente.

I visitatori devono entrare in struttura solo ed esclusivamente accompagnati dagli operatori del canile

ART. 4 – INGRESSI

L’accesso alle strutture degli animali ritrovati nel territorio comunale di competenza è previsto per i cani :

1. morsicatori, il cui ricovero viene proposto dal Servizio Veterinario competente;
2. sequestrati dagli Organi competenti o oggetti di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 15 – comma 3 – della L. R, 27/00;
3. randagi o vaganti;
4. incidentati, per i quali non sia possibile identificare immediatamente il proprietario;
5. di proprietà di persone ospedalizzate , carcerate o decedute; (v. allegato Modulo n. 1)
6. cucciolate indesiderate;

7. di proprietà, la cui rinuncia deve essere comunicata al Comune competente, che ne rileva la proprietà.

Gli animali di cui ai punti 1,2,3 e 4, saranno catturati da personale qualificato, utilizzando strumenti e metodi che non procurino danni o traumi all'animale e trasportati presso la struttura con un automezzo appositamente attrezzato. Tale servizio dovrà essere attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attraverso una reperibilità.

In presenza di cani particolarmente aggressivi, gli Operatori potranno richiedere l'intervento del Veterinario Ufficiale dell'Azienda USL.

Gli animali di cui ai punti 5,6 e 7, dovranno essere accompagnati presso la struttura di ricovero dai proprietari, previo appuntamento ed accettazione della documentazione richiesta.

Il recupero e la consegna di un animale può avvenire anche da parte di singoli cittadini, che dovranno compilare un'apposita autocertificazione di ritrovamento (v. allegato Modulo n. 2).

ART. 5 – ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA

All'ingresso dei cani nella struttura, si provvederà :

- verificare l'esistenza di un codice di identificazione (microchip);
- se identificabile, a rintracciare in tempi brevi, tramite la banca dati dell'Anagrafe Canina Regionale il proprietario per la riconsegna del cane (v. allegato Modulo n. 3);
- compilare una scheda del cane, corredata di fotografia, contenente i dati generali (v. allegato Modulo n. 4);
- sottoporre il cane a visita da parte del Veterinario Incaricato presso la struttura, che provvederà ad impiantare il microchip qualora l'animale fosse privo di codice di identificazione;
- ricoverare l'animale nel Reparto di Isolamento Sanitario, per un periodo minimo di 10 gg., e comunque sino a quando il Veterinario Incaricato non constaterà l'idoneità sanitaria che consenta il trasferimento di quell'animale nel reparto di ricovero permanente.
- Avvisa i corpi di Polizia Locale dell'Unione e del comune di Masi Torello per gli accertamenti del caso;

ART. 6 – PROTOCOLLO SANITARIO

L'assistenza veterinaria, praticata da un Medico Veterinario iscritto all'Ordine professionale, sarà espletata sulla base di un'apposita convenzione e sulla base del seguente "Protocollo Sanitario".

Ogni cane, nel momento dell'ingresso in canile:

- sarà sottoposto ad esame obiettivo generale;
- gli verrà attribuito un nome, l'età presunta e compilata la scheda/libretto sanitario (v. allegato Modulo n. 4);
- gli sarà impiantato il microchip a cura del medico veterinario, annotandolo sulla scheda Modello 3 e con compilazione dell'apposito certificato se il cane ne è sprovvisto.

all'animale saranno effettuati:

- test sierologico per la ricerca di *Dirofilaria Immitis*;
- test leishmaniosi per i cani di età superiore ai 6 mesi;
- Trattamento vermifugo o contro i parassiti intestinali;
- trattamento antiparassitario contro pulci e zecche.

Se nel soggetto non compaiono, entro i 10 gg. di isolamento sanitario obbligatorio, segni riconducibili a forme morbose, viene praticata la vaccinazione polivalente.

Decorsi i 10 gg. di isolamento sanitario, il Veterinario Incaricato constaterà l' idoneità sanitaria del cane. Si potrà procedere al suo trasferimento nel reparto di ricovero permanente del canile, effettuando una prima valutazione comportamentale del cane e/o da un Veterinario comportamentista, per l'individuazione della nuova sistemazione logistica (box singolo, o con altro/i cane/i) che diano garanzie di compatibilità (v. allegato Modulo 4).

Ai cuccioli – che dovranno essere dati in adozione non prima dei due mesi di vita -, oltre a quanto sopradescritto, viene effettuato dopo 3 (tre) settimane il richiamo delle vaccinazioni.

Decorsi i 60 gg. dalla data di ricovero senza che il proprietario abbia reclamato il cane, si procederà alla sterilizzazione delle femmine, mediante ovarioisterectomia.

Annualmente, ai cani ricoverati verrà effettuata la sverminazione ed il richiamo vaccinale e il trattamento antiparassitario per pulci e zecche.

Eventuali interventi specialistici (esami di laboratorio, radiografie, interventi chirurgici, ecc.) verranno eseguiti presso ambulatori specializzati, con onere a carico del soggetto proprietario del canile.

Ogni cane presente nel canile viene sottoposto regolarmente alla profilassi della filariosi cardio-polmonare.

Qualora il cane risulti positivo alla ricerca della filariosi e della leishmaniosi, viene sottoposto alla specifica terapia, compatibilmente alle sue condizioni e al grado della filariosi/leishmaniosi.

L'ammontare delle ore settimanali del Veterinario Incaricato della struttura dovrà essere calcolato preventivamente sul totale dei cani ricoverabili presso la struttura (contenuto nell'Autorizzazione Sanitaria). Per i canili che possono ospitare fino a 50 cani non dovrà comunque essere inferiore a 3 ore settimanali.

ART. 7 – MODULISTICA E REGISTRO DEL CANILE

Ogni fase di ingresso, restituzione, adozione di un cane, dovrà essere registrata su appositi moduli, firmati dai soggetti interessati.

Tutte le movimentazioni dei cani in entrata e in uscita – compresi i decessi - dovranno essere riportate nel "Registro del Canile", vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e conforme al registro di carico e scarico.

Il registro sarà controllato periodicamente dal Servizio Veterinario territorialmente competente, durante i sopralluoghi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 8 – PULIZIA E DISINFEZIONI

Le pulizie e le disinfezioni del canile devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme, e precisamente: box (pavimento e rivestimento, porte dei box), cucce, corridoi, aree di sgambamento, ambulatorio, cucina, servizi igienici, ecc., oltre alle ciotole per il cibo e l'acqua, ai contenitori per la somministrazione degli alimenti, agli arredi ed alle macchine ed attrezzature di pulizia.

L'attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee a rimuovere e ad asportare lo sporco, seguita dall'utilizzo di prodotti chimici non tossici, da idranti e da strumenti (tiraacqua, asciugamani, segatura) per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua.

Si consiglia l'utilizzo, ciclicamente, dell'idropulitrice a caldo, quale valido strumento per una profonda e sicura igienizzazione degli ambienti liberi contro agenti patogeni e parassiti.

Le aree verdi dovranno essere sfalciate ripetutamente nel periodo estivo, per renderle calpestabili e disinfestate; giornalmente dovranno essere asportate le feci con l'ausilio di attrezzature di raccolta.

Dovrà inoltre essere garantito il buon funzionamento della rete di raccolta delle acque reflue, per assicurarne il regolare deflusso. Periodicamente dovrà essere effettuato lo svuotamento dei pozzetti.

Gli operatori dovranno indossare un idoneo equipaggiamento protettivo (abbigliamento impermeabile, stivali in gomma antiscivolo, guanti a perdere, occhiali di protezione).

ART. 9 – ALIMENTAZIONE

L'alimentazione degli animali può essere di diverso tipo: mangime secco (crocchette o zuppe), mangime umido (scatolette), pasta, riso soffiato, cereali e sottoprodotti di origine animale (questi ultimi previa apposita autorizzazione sanitaria).

La provenienza dei sottoprodotti deve essere sempre dimostrabile attraverso la compilazione, a cura del responsabile di gestione, di un registro di carico e scarico nel quale inserire anche le date di scadenza.

E' consentito l'utilizzo di prodotti di varie tipologie offerti da cittadini purché le confezioni non risultino scadute e siano integre.

Il cibo dovrà essere stoccato in idoneo locale, asciutto e areato, dotato eventualmente di frigorifero e/o congelatore per la conservazione di alimenti deperibili. E' opportuna una sistemazione delle scorte di cibo su scaffali, raggruppando i prodotti per data di scadenza.

La dieta e le modalità di somministrazione del cibo devono essere stabilite dal Veterinario della struttura, che definirà anche la quantità giornaliera a seconda delle caratteristiche del cane (cuccioli, cagne che allattano, adulti, cani con particolari patologie).

La distribuzione del cibo può essere facilitata collocando all'ingresso di ciascun box l'indicazione del tipo e della quantità di cibo da somministrare ad ogni singolo cane.

Durante la distribuzione del cibo dovranno essere adottati alcuni accorgimenti al fine di evitare nei box plurimi eventuali competizioni e/o risse (esempio: presenza dell'operatore durante il pasto).

Le ciotole (di acciaio inox) vanno lavate quotidianamente e conservate in un apposito mobile. I contenitori per l'acqua, che possono essere di materiale plastico o inox, vanno lavati almeno due volte a settimana, con maggiore frequenza durante il periodo estivo. Il cambio dell'acqua deve essere giornaliero.

Nella zona di stoccaggio del cibo e nella cucina è opportuno far praticare periodicamente interventi di derattizzazione.

ART. 10 – ATTIVITA' SUI CANI RICOVERATI

Il canile è una struttura di servizio che va considerata come ricovero temporaneo di cani in attesa di affidamento o adozione.

L'adozione di un cane del canile rappresenta l'assunzione di una importante responsabilità, sia per il nuovo proprietario che per il cane. Un cane "educato" ha sicuramente più probabilità di inserirsi positivamente nella nuova famiglia. L'adozione deve essere orientata dagli Operatori del Canile o dai Volontari delle Associazioni convenzionate, proponendo il cane che più corrisponde alle caratteristiche, abitudini e modi di vivere dei richiedenti.

Al fine di attuare eventuali percorsi educativi cui sottoporre ogni cane per essere classificato adottabile, è opportuno effettuare una valutazione di adottabilità del cane, sulla base delle conoscenze e delle attitudini emerse durante il soggiorno in canile, o in circostanze precedenti di cui si ha conoscenza.

Dovrà essere riportata in ogni scheda individuale del cane (v. allegato Modulo 4) il grado di adottabilità assegnato (rivedibile periodicamente), al fine di disporre di un elenco di cani che possono essere dati in adozione subito e di quelli per i quali, invece, è opportuno attuare prima un percorso educativo e/o comportamentale da parte di un educatore cinofilo o di un Veterinario comportamentista.

Oltre all'uso delle aree di sgambamento, è auspicabile poter ricavare negli spazi aperti della struttura, uno o due campetti recintati e attrezzati, dove l'Operatore Cinofilo qualificato potrà attuare il pet-training (a turnazione), nonché le tecniche di apprendimento e di educazione del cane, finalizzate a rimuovere particolari stereotipie (problemi comportamentali), favorire processi di socializzazione, indurre il cane a nuove abitudini, insegnare al cane le regole per diventare un "cane buon cittadino".

ART. 11 – ADOZIONI

Il potenziale adottante dovrà essere guidato dagli Operatori nella scelta del cane. Oltre ad alcune importanti domande sulla situazione familiare, il grado di adottabilità assegnato in precedenza ai cani potrà guidare l'operatore in una prima proposta (cani adottabili subito, cani adottabili dopo un percorso educativo, praticabile anche con l'aiuto dell'adottante).

Al cane adottato (v. allegato Modulo 5) dovranno essere garantite le condizioni di benessere fisico, psicologico e sanitario. Agli Operatori del Canile ed ai Volontari, spetta l'obbligo di specificare all'adottante le necessità dell'animale: sistemazione in casa, uscite giornaliere, alimentazione, pulizia, controlli veterinari, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, ecc..

ART. 12 – INIZIATIVE PER FAVORIRE LE ADOZIONI

Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati, possono essere adottate iniziative all'interno o all'esterno dei canili. E' importante che le strutture siano aperte ai cittadini: è una presa di coscienza diretta del triste fenomeno dell'abbandono dei cani e garantisce la doverosa trasparenza sulle modalità gestionali della struttura e le condizioni in cui vengono custoditi i cani.

Sono auspicabili forme di incentivazione finalizzate all'adozione dei cani ricoverati, come: convenzioni con Ditte per una fornitura gratuita di cibo a chi adotta un cane dal canile;

ART. 13 – SERVIZI PER I CITTADINI (Front-office)

Gli Operatori del Canile o i volontari delle Associazioni convenzionate addetti al banc-office dovranno essere in grado di fornire ai cittadini il maggior numero possibile di informazioni riguardanti gli animali.

Dovranno conoscere le normative vigenti (leggi nazionali, leggi regionali, regolamenti comunali, ordinanze, ecc.) al fine di informare gli eventuali richiedenti sui diritti ed i doveri dei proprietari di animali, indirizzandoli agli Enti competenti preposti alla loro tutela.

Un servizio importante è quello che raccoglie le segnalazioni di "smarrimento" e "ritrovamento" cani, per consentire individuazioni incrociate senza far transitare il cane per il canile. Le forze di Polizia devono dotarsi di un lettore di microchip per identificare il cane e risalire al suo proprietario.

ART. 14 – ATTIVITA' DEI VOLONTARI

L'attività di volontariato è altamente meritoria e consente alle persone di mettere a disposizione dell'Associazione che gestisce la struttura, o del Comune titolare della stessa, propensioni e disponibilità importanti per il funzionamento del canile.

Come tutte le attività che si svolgono all'interno del canile, anche quella dei volontari va organizzata, affinché l'apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto sia nell'attività di gestione quotidiana (pulizie dei box, preparazione e somministrazione dei pasti, igiene degli ambienti e degli animali) che soprattutto, in quella del benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, mediante passeggiate e/o contatti diretti con gli animali).

E' necessario, quindi, che il soggetto gestore (Associazione o Comune) predisponga un regolamento sulle attività che il volontario si impegna a svolgere e a rispettare oltre ad un elenco nominativo degli stessi.

ART. 15 – COSTI DI GESTIONE

Dal contenuto degli articoli finora illustrati, si desume che le spese necessarie da prevedere, finalizzate ad una corretta gestione di una struttura di ricovero animali, siano le seguenti :

- Affitto o acquisto della struttura di ricovero;
- Costo degli Operatori;

- Convenzione con un veterinario libero professionista, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari;
- Esami o interventi sanitari-veterinari specialistici;
- Prestazioni educatore cinofilo e veterinario comportamentalista;
- Acquisto di: cibo, medicinali, materiale di pulizia, attrezzature di consumo;
- Assicurazione degli Operatori, dei cani ricoverati e dei Volontari;
- Oneri finanziari e per la sicurezza;
- Consulente del lavoro;
- Consulente fiscale;
- Utenze (telefono, riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile);
- Spese per smaltimento rifiuti speciali;
- Spese per raccolta rifiuti urbani;
- Disinfezioni e disinfestazioni;
- Manutenzioni ordinarie;
- Varie.

E' evidente che i costi di gestione di un canile sono variabili e dipendenti da una serie di fattori; andrà quindi valutato in sede di bando di gara il livello qualitativo, oltre che quantitativo, del servizio richiesto. Si ritiene utile comunque tenere conto delle tipologie di spesa sopra elencate.

TITOLO II

Disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi e riconsegna dei cani catturati ai proprietari

ARTICOLO 16 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente capitolo si applica in caso di rinuncia alla proprietà dei cani iscritti all'Anagrafe Canina dei comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e Masi Torello, ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati e delle consegne dei cani vaganti ai legittimi proprietari. L'accettazione dei cani rinunciati è, infatti, subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile, al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane, mentre la consegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari è subordinata al pagamento di un contributo.

ARTICOLO 17 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEI CANI

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/00 e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della "Domanda di autorizzazione alla consegna del cane"

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'anagrafe canina indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo art. 18 e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Copia del certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- b) Copia del libretto sanitario del cane;
- c) Copia del documento di identità del proprietario del cane intestatario in anagrafe canina.

2) autorizzazione alla consegna del cane

l'anagrafe canina verificata la completezza della domanda e la trasmette al canile indicando anche il livello di priorità la data e l'ora di registrazione della richiesta.

Rispettando la graduatoria il personale del canile contatterà il proprietario il quale accompagnerà il cane al canile (**il cane potrà essere accompagnato solo dal proprietario o da suo delegato**) ed al momento della consegna dovrà fornire la seguente documentazione:

- a) ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo;
- b) libretto sanitario originale aggiornato con le vaccinazioni e il test filariosi;
- c) documento di identità del proprietario o delega;

3) Compilazione della lista d'attesa

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'anagrafe canina accoglie la domanda di rinuncia assegnando un punteggio in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 18.

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di segnalare il rinunciante al Servizio Veterinario competente per le verifiche del caso.

Il canile una volta ricevute le rinunce di proprietà dalle anagrafi canine procede ad ordinarle per punteggio.

ARTICOLO 18 – CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

Di seguito si riporta l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane con relativo grado di priorità per la compilazione della eventuale lista d'attesa, precisando che a parità di motivazione e punteggio (la stesura della graduatoria va in ordine crescente di priorità) entrerà il cane con punteggio più alto, in caso di parità di punteggio avrà priorità la domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.

Grado di priorità	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione da presentare	Punteggio attribuito in sede di ricezione richiesta
1	Cane sequestrato o confiscato o con obbligo di trasferimento	- Ordinanza di sequestro o di confisca	115
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti e senza eredi	- Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi	115
1	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL, ASP o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado	115
2	Famiglie con disagio economico in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le <u>seguenti motivazioni:</u> TETTO ISEE NON SUPERIORE AI € 10.000,00 PER NUCLEO FAMILIARE <i>nota: di norma le condizioni di disagio economico devono intendersi "sopravvenute" rispetto</i>	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune comprensiva di verifica dello stato di disagio economico secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/ Isee) - Documentazione specifica a seconda della motivazione (vedi sotto)	

	<i>alla data di possesso del cane</i>		
2.1	A) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario	21
2.2	B) Sfratto esecutivo o pignoramento immobiliare o impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	- Provvedimento di sfratto del Giudice	20
2.3	C) Cane di proprietà di una persona deceduta con eredi (indigenti) che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado	19
2.4	D) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado	18
2.5	E) Trasloco in alloggio con contratto d'affitto che vieta l'accesso agli animali	- d'affitto nuova abitazione o dichiarazione del proprietario dell'immobile	17
2.6	F) Allergia al pelo di cane o Importantissimi motivi di salute di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista	16
3	Famiglie NON in disagio economico (con ISEE superiore ai € 10.000,00 per nucleo familiare) che hanno necessità di collocare il cane in canile per le <u>seguenti motivazioni:</u>	documentazione specifica a seconda della motivazione	
3.1	A) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciataro	5
3.2	B) Sfratto esecutivo o pignoramento immobiliare o impossibilità a reperire alloggio	- Provvedimento di sfratto del Giudice	4

	idoneo anche per il cane		
3.4	C) Cane di proprietà di una persona deceduta con eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado	3
3.5	D) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado	2
3.6	E) Allergia al pelo di cane o Importanti motivi di salute di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista	1
4	Altre motivazioni		0

ARTICOLO 19 - RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI PROPRIETARI

I cani vaganti che vengono accolti in canile saranno riconsegnati ai proprietari a fronte di un contributo per rimborso spese per la cattura e il mantenimento dell'animale presso la struttura di ricovero, oltre a tutte le spese eventualmente sostenute per la microchippatura e per i trattamenti sanitari, ritenuti indispensabili per la salute dell'animale, effettuati dal Veterinario del canile.

Il cane potrà essere prelevato dal canile dopo l'avvenuta dimostrazione del pagamento del contributo da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale di Portomaggiore tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale.

Qualora il proprietario non fosse in grado di eseguire il pagamento entro il giorno del ritiro, ad esso verrà consegnato il modulo n° 6 con i dettagli e le istruzioni di pagamento.

Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

La documentazione relativa ai pagamenti verrà raccolta dagli operatori del canile e trasmessa al comune capofila dell'associazione per la gestione del canile.

ART. 20 - TARIFFE

TIPO	AZIONE	TARIFFA
Rinuncia di proprietà per cane adulto (oltre i 6 mesi di età)	per le rinunce con grado di priorità 1 e 2 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	0,00

	per le rinunce con grado di priorità 3 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	€ 100,00
	per le rinunce con grado di priorità 4 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	€ 150,00
Rinuncia di proprietà cucciolata di età compresa tra i 2 e i 6 mesi (senza madre)	per le rinunce con grado di priorità 1 e 2 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	0,00
	per le rinunce con grado di priorità 3 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	€ 100,00
	per le rinunce con grado di priorità 4 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	€ 150,00
Rinuncia di proprietà di madre con cuccioli fino ai 2 mesi di età	per le rinunce con grado di priorità 1 e 2 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	0,00
	per le rinunce con grado di priorità 3 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	€ 100,00
	per le rinunce con grado di priorità 4 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	€ 150,00
Rinuncia di proprietà per cane adulto (oltre i 6 mesi di età) con aggressività incontrollata e/o morsicatore (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	per le rinunce con grado di priorità 1 e 2 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	0,00
	per le rinunce con grado di priorità 3 e 4 della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento	€ 300,00
recupero cane vagante	giorni feriali	€ 50,00
	Giorni festivi o fascia notturna (dalle 22.00 alle 06.00)	€ 80,00
Protocolli sanitari	Inserimento chip	€ 25,00
	Visita medica di controllo	€ 30,00
	Vaccinazione e/o trattamento antiparassitario	€ 35,00
Diaria giornaliera	Per ogni giorno di ricovero	€ 5,00

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare

alla Legge n. 281/91 e alla L.R. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina".